

TI_GERICHTE 15.1999.169 vom 9. November 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.169

FR: TI_GERICHTE 15.1999.169 du 9 novembre 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1999.169 del 9 novembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all'ufficio d'esecuzione. Quale forma è prevista sia la dichiarazione orale che quella scritta. Ambedue sono valide nei confronti di tutte due i possibili destinatari. In particolare per quel che riguarda la forma orale l'opposizione può essere espressa al momento della notifica del PE nei confronti di chi lo notifica. Anche il funzionario postale che esegue la notificazione è obbligato a verbalizzare l'opposizione. Allorquando la notificazione è stata completata, la dichiarazione di opposizione deve essere fatta all'ufficio d'esecuzione competente. Questa dichiarazione deve venire verbalizzata dal funzionario dell'UE. Una dichiarazione orale nei confronti del funzionario postale non è più sufficiente, dopo la conclusione della notificazione del PE. Inoltre è compito del debitore assicurarsi, nel caso di dichiarazione orale dell'opposizione, dell'avvenuta verbalizzazione. Carenze della verbalizzazione devono essere fatte valere con ricorso a questa Camera. Nel caso in cui viene interposta una valida opposizione orale, che non risulta però verbalizzata (e ciò può essere provato), non può sorgere alcun danno all'escusso a causa dell'obbligo di verbalizzazione di chi ha eseguito la notifica (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar, zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 4 ad art. 74 LEF e rif. ivi.) L'interpretazione della dichiarazione d'opposizione deve essere fatta in caso di dubbio applicando il principio "in dubio pro debitore", dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF VIG 1. aprile 1997 su reclamo G. M., 19 giugno 1990 su reclamo S.S.; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ed. 1999, n. 42 ad art. 74 LEF). b) Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto di avere dichiarato la sua intenzione di interporre opposizione al momento della notificazione del PE da parte della buralista postale di _____, producendo una dichiarazione scritta, in cui _____, dell'Ufficio postale di _____, ha dichiarato e sottoscritto che il giorno 27 agosto 1999 - giorno della notificazione del PE in esame - il debitore "ha espresso di propria presenza di interporre opposizione al precetto esecutivo no. _____ promosso dal _____". Questa dichiarazione della funzionaria postale di _____, la quale, quale persona incaricata ha sottoscritto l'avvenuta notificazione del PE, costituisce valida prova dell'avvenuta dichiarazione orale di opposizione. Pertanto, sia per l'obbligo della funzionaria postale di verbalizzare l'opposizione che per la sua predetta dichiarazione

così come per il principio "in dubio pro debitore", la mancata indicazione di opposizione sul PE in oggetto non può andare a danno di _____. Di conseguenza va ammessa la sua opposizione per cui all'UEF di Vallemaggia va fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta dal ricorrente al PE n. _____.

E. 1.1

All'UEF di Vallemaggia è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da _____, nella procedura esecutiva n. _____ promossa dal _____.

E. 2

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.